



All'attenzione del
Dirigente Scolastico

Alla RSU di Istituto

E p.c.
Al Dirigente dell'Ufficio Scolastico Territoriale
Ufficio IX
Territorio di Parma

Oggetto: la DDI alla luce delle ultime disposizioni normative

In questi ultimi giorni Il Ministero della Pubblica Istruzione è intervenuto con la nota 10005 del 7 marzo 2021 a firma del Capo di Gabinetto Luigi Fiorentino per fornire i necessari chiarimenti relativi al:

- al DPCM 2 marzo 2021;
- alla nota nr.343 del del 4 marzo 2021 a firma del Capo Dipartimento Max Bruschi
- alle varie Ordinanze Regionali e sulle loro ricadute per ciò che concerne l'organizzazione scolastica

Parimenti rimangono validi i riferimenti normativi indicati dal CCNI sulla DDI del 25 ottobre 2020, le Linee guida allegate al D.M. N. 89 del 7 agosto 2020 e le Delibere dei Collegi Docenti in merito all'attuazione della DAD.

Ciò premesso riteniamo doveroso segnalare diverse interpretazioni relative ad applicazioni non conformi a quanto disposto dalle norme rispetto alla situazione di rischio epidemiologico del territorio della Provincia di Parma soprattutto se dovesse passare da Arancione a Rosso.

Stralcio del DPCM del 2 marzo 2021 per le Zone Arancioni

Art.21 - Le scuole di secondo grado adottano forme flessibili nella organizzazione della propria attività didattica, prevedendo che sia garantita l'attività in presenza alla popolazione scolastica in una percentuale compresa tra il 50% e il 75%. La parte restante della popolazione scolastica si avvale della didattica a distanza.

Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso dei laboratori ovvero per mantenere una relazione educativa che realizzi l'inclusione scolastica nei confronti degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento on line con gli studenti che sono in didattica digitale integrata.

Le attività didattiche della scuola dell'infanzia, per la scuola primaria, per la scuola secondaria di I grado e per i servizi educativi per l'infanzia continuano a svolgersi in presenza (art.21 del DPCM).

I Presidenti delle Regioni o delle Province Autonome possono disporre la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado e dei servizi educativi per l'infanzia nelle zone in cui si adottino misure stringenti di isolamento in ragione

- della circolazione di varianti SARS-Cov2 con alto rischio di diffusività o resistenza al vaccino o da capacità di indurre malattia grave;
- dell'incidenza cumulativa dei contagi superiore a 250 ogni 100.000 abitanti;
- della motivata ed eccezionale situazione di peggioramento del quadro epidemiologico.

Continuano a funzionare presso le Prefetture i tavoli di coordinamento.

Le riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado si svolgono con modalità solo a distanza.

Art.22 – Sono sospesi i viaggi di istruzione, le iniziative di scambio e gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate per le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

Sono fatte salve le attività relative ai PCTO e quelle di tirocinio di cui al D.M.249/2010 (TFA) nei casi in cui sia possibile garantire il rispetto delle prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti.

Stralcio del DPCM del 2 marzo 2021 per le Zone Rossa

Art.43 – Le attività didattiche in presenza dei servizi educativi dell'infanzia e le attività scolastiche e didattiche in presenza di tutte le istituzioni scolastiche sono sospese e si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Anche in questo caso resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori ovvero per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità o con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento con la parte restante della classe in didattica digitale integrata.

Infine, la nota 10005 del 7 marzo del Capo Gabinetto del Ministero della Pubblica Istruzione riporta chiarezza in un quadro che aveva assunto toni molto convulsi. In sintesi si richiamano il seguente concetto: il DPCM, nel disporre la sospensione delle attività didattiche in presenza nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado nelle cosiddette "zone rosse" prevede, all'art.43, la **possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso dei laboratori ovvero per gli alunni e studenti disabili o con bisogni educativi speciali;**

A seguito di quanto richiamato **si sottolinea** che:

- il diritto degli alunni disabili e con bisogni educativi speciali a fruire del servizio in presenza per le ore loro assegnate con il sostegno non implica che gli stessi debbano svolgere tutto l'orario scolastico in presenza a scuola se nella fattispecie le ore a loro attribuite settimanalmente sono inferiori all'intero orario.

- gli alunni che non rientrano nelle categorie degli aventi diritto alla presenza a scuola devono seguire le lezioni in DAD,
- anche al fine di contenere al massimo i possibili contagi e non vanificare le disposizioni restrittive, i Docenti non coinvolti direttamente nelle attività in presenza possono svolgere la DAD da casa nella misura stabilita sia dal Dm 89/20 e allegate Linee Guida che dal CCNI sulla DDI del 25/10/20

Si ravvisano invece diverse posizioni divergenti con disposizioni per i docenti alla presenza in classe per la DAD anche se gli alunni sono a casa.

Contestualmente a queste precisazioni si ribadisce che le disposizioni devono comunque essere congruenti con le Delibere del Collegio Docenti in materia di DDI e non possono comunque superare le intenzioni normative di contenere il contagio limitando la presenza di adulti e ragazzi ai numeri di effettiva necessità.

Si invitano quindi i Dirigenti Scolastici ad attenersi al Regolamento sulla DDI approvato dai Collegi dei Docenti dei singoli istituti.

FLC CGIL
F.to
Salvatore Barbera

CISL SCUOLA
F.to
Maria Gentilini

UIL SCUOLA
F.to
Gianmarco Negri

Con preghiera di pubblicazione nello spazio sindacale del Sito Istituzionale e sulla Bacheca Sindacale fisica di ogni Plesso ai sensi della normativa vigente